**Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni**

►**B**

# REGOLAMENTO (CE) N. 2802/95 DELLA COMMISSIONE
## del 4 dicembre 1995
## relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

(GU L 291 del 6.12.1995, pag. 5)

Modificato da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|---|---|---|---|---|
| | | n. | pag. | data |
| ►**M1** | Regolamento (CE) n. 547/1999 della Commissione del 12 marzo 1999 | L 66 | 8 | 13.3.1999 |

▼B

# REGOLAMENTO (CE) N. 2802/95 DELLA COMMISSIONE

**del 4 dicembre 1995**

**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2588/95 della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ([3]);

considerando che la sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente per quanto riguarda i prodotti di cui al punto 1 della tabella allegata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale per quanto riguarda i prodotti di cui al punto 2 della tabella allegata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invo-

([1]) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
([2]) GU n. L 264 del 7. 11. 1995, pag. 4.
([3]) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

▼B

cate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

*ALLEGATO*

| Designazione delle merci | Classificazione Codice NC | Motivazione |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. ►M1 Sciroppo ambrato condizionato sotto forma di flaconi di 125 ml, destinato a trattare le carenze di ferro che caratterizzano alcune forme di anemia.<br>Il prodotto ha la composizione seguente (per 100 g):<br>— feredetato di sodio: 4,13 g (1)<br>— sorbitolo: 24 g<br>— glicerina: 13 g<br>— acido citrico: 0,1 g<br>— alcole etilico 95°: 0,09 g<br>— aroma: 0,01 g<br>— propile-p-ossibenzoato: 0,01 g<br>— metile-p-ossibenzoato: 0,08 g<br>— acqua: q.s.a | 3004 90 19 | Classificazione determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 3004, 3004 90 e 3004 90 19.<br>Il prodotto è considerato come medicinale per la sua composizione e l'impiego a scopi terapeutici. ◄ |
| 2. Bevanda alcoolica, dolce al gusto di mela, ottenuta da sidro, sciroppo da zucchero, aroma di mela ed alcool, presentata in recipienti di capacità inferiore a 2 litri, avente le caratteristiche analitiche seguenti:<br>Densità a 20 °C: 1,0472 g/cm$^3$<br>Titolo alcolometrico volumico (picnometrico): 19,5 % vol<br>Estratto: 190 g/l<br>Zuccheri (HPLC): — Fruttosio (tenore in peso) 5,7 %<br>— Glucosio (tenore in peso) 6,3 %<br>— Saccarosio (tenore in peso) 5,4 % | 2206 00 51 | La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2206 00 e 2206 00 51.<br>Si vedano anche le note esplicative del SA alla voce 2206, paragrafo 2. |

(1) Il feredetato di sodio è un complesso ferrico solubile dell'etilendiamminotetracetato sodico cristallizzato.